CAMERA DEI DEPUTATI N. 381-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 febbraio 1949 *(Stampato n. 169)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 febbraio 1949

—

Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori

Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che la III Commissione sottopone al vostro giudizio, nella stesura approvata dal Senato della Repubblica, non innova sul sistema del Codice di procedura civile vigente, per la cui riforma sono in corso studi, ma si limita a un adeguamento del limite di competenza per valore dei giudizi avanti ai conciliatori ed ai pretori, rapportando tale limite al variato valore della moneta.

La competenza per valore fissata dal Codice di procedura civile sino a lire 1000 e sino a lire 10.000 rispettivamente per i giudizi avanti ai giudici conciliatori e ai pretori, era stata spostata, con decreto legislativo 5 aprile 1946, a lire 5000 e a lire 50.000. Si impone l'ulteriore aumento della competenza di cui a questo disegno di legge, per rapportarla a quella effettivamente attribuita dal legislatore e che è diminuita in seguito al diminuito valore della lira.

La mancanza di tale adeguamento determina attualmente danno alla Amministrazione della Giustizia per l'afflusso avanti ai giudici collegiali di un numero notevole di cause che dovrebbero essere di competenza pretorile e determina danno ai privati che sono portati o a rinunciare alla tutela di loro interessi di valore sino a lire 100.000 per dover usare la più costosa procedura del giudizio avanti al tribunale o ad affrontare una spesa che annulla quasi la realizzazione del loro diritto.

Il Ministro di grazia e giustizia, nella sua proposta modificata dal Senato, limitava la competenza dei pretori a lire 50.000 per le

cause relative agli immobili, quando il valore doveva essere determinato in base al tributo diretto verso la Stato gravante l'immobile.

Il Senato non ha creduto di accogliere tale eccezione e dello stesso parere è stata la maggioranza della Commissione. Infatti, il tributo diretto verso lo Stato è stato già rivalutato per quanto riguarda la proprietà rurale e non si è ritenuto che l'infrequente caso di contestazione giudiziaria su diritti relativi a immobili urbani fosse tale da giustificare la eccezione.

Va dato rilievo alla raccomandazione unanimemente espressa dalla Commissione sulla necessità, resa da questa legge più evidente, di procedere alla copertura delle sedi di pretura con magistrati effettivi e non con vicepretori onorari, come, con troppa frequenza, avviene; e di studiare la riforma del sistema di scelta e nomina dei giudici conciliatori, al fine di migliorarne la qualità.

Quanto alla appellabilità delle sentenze (articolo 2) si tratta di semplice adeguamento degli spostamenti di valore fissati dall'articolo 1.

È da rilevare che le parole dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 « a conoscere in primo grado delle cause » sono quelle adottate dal Senato: anche se leggermente improprie, non può esser dubbio il loro significato per il quale, attribuendosi competenza per valore maggiore in primo grado ai conciliatori e ai pretori, si sposta conseguentemente la competenza per i giudizi di appello.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 10.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 100.000.

I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 2000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.